CAMERA DEI DEPUTATI N. 2619

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

MONTI, VAGHI, SANGALLI, BALASSO, CORÀ, PREARO, MIROGLIO, BALDI, CATTANEI, BOFFARDI INES, GIORDANO, CARRA, CANESTRARI, DE PONTI, FORNALE, LUCCHESI, TURNATURI

Presentata il 25 giugno 1970

Costituzione di mutue volontarie di assistenza e di previdenza

ONOREVOLI COLLEGHI ! — La proposta di legge, che ci onoriamo sottoporre al vostro esame, tende, abrogando la legge 15 aprile 1886, n. 3818, a disciplinare in maniera organica ed attuale tutte le organizzazioni mutualistiche a base volontaristica che, con denominazioni diverse, operano nello spirito di quella umana solidarietà dalla quale sono derivate le assicurazioni sociali obbligatorie; mira, altresì, a promuovere e favorire lo sviluppo ed il potenziamento delle stesse, che, cessando di essere enti di pura assistenza, a volte caritativa e/o di beneficenza, e comunque cessando di essere rette da disposizioni statutarie arcaiche, debbono adeguarsi ai criteri moderni della previdenza ed assistenza, quali utili ed insostituibili strumenti di integrazione delle provvidenze di legge, nel quadro di un idoneo e completo sistema di sicurezza sociale.

Al perseguimento di questa duplice finalità si ispirano i criteri informatori dell'unita proposta:

1) precisare che le attività relative alle assicurazioni integrative per invalidità, vecchiaia e superstiti gestite dall'Istituto nazionale della previdenza sociale, devono essere svolte entro i limiti stabiliti dalla legge e, per gli importi eccedenti tali limiti, compatibilmente con le disponibilità di bilancio di ciascuna mutua;

2) parificare, sul piano fiscale, le mutue volontarie agli istituti di previdenza e di assistenza obbligatori, e ciò come logica conseguenza delle loro peculiari finalità;

3) esaltare, delle mutue, l'utile funzione integratrice delle assicurazioni obbligatorie e, altresì, la loro funzione educativa alla previdenza; basate, come sono, sulla iniziativa individuale, esse costituiscono una affermazione della personalità umana, differenziandosi dagli istituti obbligatori i quali, pur se tanto benemeriti e necessari, finiscono fatalmente per creare nell'assistito la errata convidenza; basate, come sono, sulla iniziativa un preciso dovere dello Stato, dimentico che è sempre lui stesso a pagare tutti gli oneri relativi alle diverse prestazioni erogategli;

4) ampliare i settori d'intervento delle mutue, fino a comprendere nei loro scopi l'erogazione di prestiti per l'attività professionale del socio, la sua educazione civica e cooperativistica.

Partendo da questi criteri, ed allo scopo di mettere a disposizione degli interessati un testo legislativo organico, abbiamo preferito, anziché introdurre modifiche ed aggiornamenti alla legge 15 aprile 1886, n. 3818, abro-

gare la stessa, della quale abbiamo mantenuto lo spirito ed i principi fondamentali, tuttora sostanzialmente validi.

L'articolo 1 estende la nuova disciplina giuridica a tutte le organizzazioni mutualistiche a base volontaristica, comunque esse siano denominate e che nella presente relazione indichiamo genericamente come « mutue ».

L'articolo 2, ampliando gli articoli 1 e 2 della abroganda legge del 1886, precisa gli scopi che possono e devono essere perseguiti dalle mutue. Giova, tra gli stessi, sottolineare quello che consente la erogazione ai soci di prestiti per l'acquisto degli attrezzi utili all'attività professionale dei medesimi e quello che favorisce le iniziative economiche, specie se esercitate in forma mutualistica; con lo stesso articolo, inoltre, viene stabilito che le mutue possono avere circoscrizione comunale, provinciale o interprovinciale e che sono escluse, in quanto svolgano la loro attività al di fuori di ogni scopo speculativo, dalle limitazioni previste dal decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449 concernente la disciplina delle assicurazioni private; esclusione che è pienamente giustificata dalle funzioni e dalle caratteristiche proprie di tali enti, dei quali è tradizionalmente riconosciuto, ed anche giuridicamente rilevato, il decisivo apporto ai fini della educazione mutualistica della collettività e della soluzione dei relativi problemi previdenziali a carattere sociale.

L'articolo 3, fatta una necessaria eccezione per le mutue già operanti all'atto dell'entrata in vigore della nuova norma, fissa le modalità per la costituzione delle società volontaristiche, le quali, come è precisato nel successivo articolo 4 devono obbligatoriamente iscriversi nel registro delle imprese del tribunale nella cui circoscrizione territoriale hanno stabilito la sede sociale.

Gli articoli 5, 6 e 7 precisano i compiti degli amministratori e le procedure che devono essere seguite dai soci quando si nutra sospetto fondato sugli amministratori nell'assolvimento dei propri compiti o quando la mutua contravvenga alla disciplina fissata dalla legge.

L'articolo 8 riproduce, salvo qualche modifica letterale, il corrispondente articolo della legge 15 aprile 1886, n. 3818, mentre il successivo articolo 9, ampliando l'articolo della abroganda legge, prevede benefici in materia fiscale.

L'articolo 10 fa obbligo alle società di trasmettere al Ministero del lavoro il numero, aggiornato annualmente, dei propri soci nonché copia del resoconto annuale, e ciò anche in relazione a quanto stabilito dal successivo articolo 14.

Per le società esistenti alla data di entrata in vigore della nuova legge provvedono gli articoli 11 e 12, precisando le formalità cui devono attenersi, per ottenere il riconoscimento giuridico, quelle già erette in ente morale e quelle che, non erette in ente morale, siano rette da statuto conforme oppure non conforme al disposto del precedente articolo 3.

Per riparare alle ingiustizie o ai soprusi di cui le società fossero state vittime durante il periodo 1922-1945, provvede l'articolo 13, sancendo il diritto delle stesse di rientrare nel possesso dei beni mobili o immobili di cui fossero state spogliate.

È, infine, istituita una « Commissione centrale della mutualità », i compiti e la composizione della quale sono disciplinati dagli articoli 14 e 15, mentre con il successivo articolo 16 si provvede ad estendere alle mutue, in quanto applicabili, le norme che il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, detta in materia di vigilanza e di ispezione sulle cooperative.

Onorevoli colleghi, i mutualisti italiani (nel settore sanitario ed in quello tradizionale del mutuo soccorso, ad esempio, sono operanti oltre 1.500 mutue, con più di 500 mila soci) sono fermamente orientati a fare della mutualità volontaria un importante strumento di collaborazione e di integrazione nei vari settori delle assicurazioni sociali obbligatorie e delle attività professionali; ma la loro decisa volontà cozza contro il grave *handicap* di una legislazione della quale sono stati ripetutamente chiesti aggiornamenti ed integrazioni; dilazionare ancora l'accoglimento di queste richieste significherebbe mortificare un movimento al servizio delle masse lavoratrici e meno abbienti e rallentare il raggiungimento di quel moderno sistema di sicurezza sociale sul quale poggiano democrazia e libertà.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

Le società di mutuo soccorso, le mutue sanitarie e le mutue volontarie in genere di assistenza e previdenza, comunque attualmente denominate, sempre che siano costituite tra lavoratori, autonomi o dipendenti, studenti, professionisti, piccoli operatori economici, casalinghe, possono conseguire la personalità giuridica con le modalità ed alle condizioni stabilite dalla presente legge.

ART. 2.

Le mutue di cui al precedente articolo devono proporsi almeno una delle seguenti finalità:

a) corrispondere ai soci un'indennità integrativa della pensione di vecchiaia;

b) corrispondere ai soci, in caso di malattia, infortunio o invalidità, prestazioni sanitarie o in danaro;

c) corrispondere, in caso di morte del socio, ai suoi aventi diritto un concorso finanziario per le spese funerarie e per quelle ad esse conseguenti;

d) corrispondere ai soci prestiti per l'acquisto degli attrezzi utili alla loro attività o, comunque, per sopperire a loro effettive esigenze;

e) favorire tutte le altre iniziative di carattere economico e particolarmente quelle esercitate in forma mutualistica o cooperativa;

f) perseguire o concorrere all'istruzione dei soci e delle loro famiglie, anche istituendo borse di studio, biblioteche ed università popolari, ecc.;

g) acquistare medicinali direttamente alle fonti di produzione;

h) iscrivere collettivamente i propri soci all'assicurazione facoltativa di invalidità e vecchiaia gestita dall'Istituto nazionale della previdenza sociale.

Le mutue di cui alla presente legge possono, inoltre, compatibilmente con la loro natura, esercitare attività di previdenza economica, assistenza sociale, culturale, ricreativa e sportiva, anche con contributi dello Stato, degli enti regionali, provinciali e comunale e di qualsiasi altro ente pubblico o privato.

Le mutue possono avere circoscrizione comunale, provinciale o regionale.

Dall'attività delle mutue deve esulare ogni scopo di lucro, costituendo tale esclusione la condizione perché le stesse siano esentate dall'applicazione delle norme del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, che approva il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, e ciò in riferimento all'articolo 2 del suddetto testo unico, salva l'applicazione delle norme stesse per la costituzione di capitali o rendite a favore degli iscritti, in limiti superiori a quelli previsti dal citato articolo e dalle successive disposizioni modificative.

Le mutue possono coordinare la propria attività con altre mutue, regolate dalla presente legge, o con altre istituzioni di previdenza ed assistenza, a carattere pubblico o privato.

Il danaro sociale deve essere utilizzato solo per i fini indicati nel primo capoverso del presente articolo.

ART. 3.

Salvo quanto disposto dai successivi articoli 11 e 12, la costituzione delle mutue di cui alla presente legge e l'approvazione del loro statuto devono risultare da atto pubblico.

Dallo statuto devono risultare:

la sede della mutua;

i fini che la stessa persegue;

le condizioni e le modalità per l'ammissione e l'esclusione dei soci, i doveri ed i diritti degli stessi;

le norme e le cautele per l'impiego e la conservazione del patrimonio sociale;

le norme all'osservanza delle quali è condizionata la validità della convocazione e della costituzione dell'assemblea dei soci, delle elezioni e di qualsiasi deliberazione assunta dagli organi sociali;

l'obbligo di redigere processo verbale delle assemblee e delle riunioni degli organi sociali;

i poteri dei singoli organi sociali;

l'attribuzione della rappresentanza della mutua in giudizio e nei confronti dei terzi;

le norme che concernono le modificazioni dello statuto, la proroga e lo scioglimento della mutua.

ART. 4.

Le mutue sono tenute ad iscriversi nel registro delle imprese del tribunale nella cui circoscrizione è stabilita la loro sede sociale.

ART. 5.

Gli amministratori delle mutue disciplinate dalla presente legge devono essere soci effettivi delle stesse; il loro mandato è temporaneo e revocabile; essi sono dispensati dal prestare cauzione, a meno che ciò non sia richiesto da una espressa disposizione di statuto.

Gli amministratori sono personalmente e solidamente responsabili:

dell'adempimento dei compiti inerenti al loro mandato;

della verità dei fatti esposti nei rendiconti;

della piena osservanza delle norme dello statuto sociale e delle leggi.

Alle responsabilità degli amministratori si applicano le disposizioni previste in materia dalle norme di legge sulle società cooperative.

ART. 6.

Le mutue sono poste sotto la vigilanza, a tutti gli effetti, del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

Quando vi sia fondato sospetto di gravi irregolarità commesse dagli amministratori e dai sindaci nell'adempimento dei loro doveri, almeno il decimo del numero dei soci può fare ricorso al Ministero predetto, ai fini ed agli effetti degli articoli 2543, 2544 e 2545 del codice civile.

ART. 7.

Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, quando ne ravvisi l'opportunità, può eseguire ispezioni o indagini, dirette ad accertare se le mutue operano nei limiti della legge e dello statuto.

ART. 8.

I lasciti e le donazioni conseguiti per un fine determinato e perpetuo devono essere distinti dal patrimonio sociale; le rendite da essi derivanti saranno erogate o impiegate in conformità alla destinazione fissata dal testatore o dal donatore.

Se la mutua è liquidata, ai lasciti ed alle donazioni si applicano le norme vigenti per le Opere pie.

ART. 9.

Le mutue registrate ai sensi della presente legge godono dell'esenzione:

a) dalle tasse di bollo, di registro e sulle assicurazioni;

b) dalle imposte di ricchezza mobile, di successione e di trasmissione per atti tra vivi;

c) dall'imposta generale sull'entrata e da quella sulle società.

Le mutue sono riconosciute povere e sono ammesse al patrocinio gratuito.

Le prestazioni erogate o concesse ai soci non possono essere sequestrate o pignorate.

ART. 10.

Le mutue registrate devono inviare annualmente al Ministero del lavoro il rendiconto annuale della loro attività, con l'indicazione del numero dei soci.

ART. 11.

Le mutue esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge e già erette in ente morale, otterranno la registrazione ed i vantaggi ad essa conseguenti facendone domanda ed adeguando, se occorre, il proprio statuto in conformità all'articolo 3 di questa legge.

ART. 12.

Le mutue già esistenti alla data della presente legge e non riconosciute come enti morali, lo statuto delle quali sia conforme al disposto degli articoli 1, 2, 3 della presente legge, possono presentare, unitamente alla domanda di registrazione, una copia autentica dello statuto e sono esentate da ogni altra formalità di costituzione sociale.

Se lo statuto non è conforme agli articoli citati nel comma precedente, le mutue lo dovranno aggiornare in assemblea generale dei propri soci, espressamente convocata. Esse sono esonerate dalle formalità di costituzione; per ottenere la registrazione debbono unire alla relativa domanda una copia autentica dello statuto, debitamente aggiornato ed una copia del processo verbale della assemblea che ha deliberato le modificazioni statutarie.

ART. 13.

Le mutue che nel periodo dal 1922 al 1945 sono state private dei loro beni mobili o immobili hanno diritto di rientrare in possesso degli stessi.

ART. 14.

È costituita presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale la commissione centrale della mutualità con lo scopo di:

1) predisporre le norme per l'attuazione della presente legge;

2) realizzare, nei modi che saranno ritenuti opportuni, il coordinamento con gli enti pubblici e privati che gestiscono forme di previdenza e assistenza obbligatoria e volontaria;

3) proporre nuovi provvedimenti legislativi e prendere ogni altra iniziativa per la incentivazione ed il potenziamento della mutualità volontaria.

ART. 15.

La commissione centrale per la mutualità è composta da un rappresentante dei Ministeri del lavoro e previdenza sociale, della sanità e dell'interno nonché da sei rappresentanti della mutualità designati dalle associazioni nazionali giuridicamente riconosciute del movimento cooperativo.

Il presidente della commissione viene nominato tra i rappresentanti del movimento cooperativo.

ART. 16.

Alle mutue disciplinate dalla presente legge, in materia di vigilanza e di ispezioni si applicano, in quanto compatibili, le norme fissate dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modifiche ed integrazioni.

ART. 17.

È abrogata la legge 15 aprile 1886, n. 3818.